

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 156 DEL 21/11/2012**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/11/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- Ufficio Segreteria/Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 3 (Demanio) – Bilancio -  
Dalla Residenza Municipale, li 22 novembre 2012

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2^ - R.G. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 16.10.2012. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO.

L'anno duemiladodici , il giorno ventuno , del mese di novembre , alle ore 09:00 nell'Ufficio del Segretario Generale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2012 al 11/12/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 182 (proponente:Sindaco) predisposta in data 20/11/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/11/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 20/11/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 182

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 182 DEL 20/11/2012

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2<sup>^</sup> - R.G. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 16.10.2012. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....  
**LA GIUNTA**

**OGGETTO: MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA – SEZ. 2<sup>^</sup>- R.G. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 16.10.2012. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO.**

Premesso che:

- con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 23.05.2011 la società OMISSIS proponeva ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - per l'annullamento previa sospensiva della “- *Nota Prot. 7418/2011 del 16 marzo 2011 del Comune di Cattolica avente ad oggetto richiesta canone demaniale per gli anni 2010/2011 e conguaglio per gli anni 2007, 2008, 2009; - Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009, n. 26/2009 e n. 27/2009; - Schede rilevamenti Omi 2007/2008/2009/2010 per il Comune di Cattolica.*”;

-il suddetto ricorso veniva depositato in data 07.06.2011 ed iscritto al R.G. n. 701/2011;

- con Deliberazione G.M. n. 5 del 24.06.2011 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“P.Q.M. Il Comune di Cattolica, contrariis reiectis, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: 1) respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato; 2) condannare la società ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare.”*;

- con Ordinanza n. 581/2011 del 06/07.07.2011 il Tribunale Amministrativo Regionale adito respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, compensando fra le parti le spese di giudizio;

Visto l'atto di motivi aggiunti al ricorso in oggetto notificato in data 16.10.2012 presso il domicilio eletto dalla società OMISIS al Comune di Cattolica, con cui si chiede l'annullamento della *“Comunicazione prot. 0017185 del 28 giugno 2012 notificata alla OMISIS in data 2 luglio 2012.”*;

Visti i motivi aggiunti al suddetto gravame: *“1) Incompetenza del Comune nella determinazione del nuovo canone”; “2) Violazione di legge ex art. 03 del D.L. 400/93 conv. con l. 494/93, DPR 138/98, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto errore sui presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza”; “3) Violazione di legge art. 3 e ss. Della L.341/90, art. 29 e 49 Cod. Nav., Art. 03 D.L. 400/93 – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore di fatto.”*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: *“CHIEDE Che l'Ill.mo TAR per la Regione Emilia Romagna voglia annullare gli atti impugnati per i motivi esposti nel ricorso principale oltre che per i motivi aggiunti esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”*;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 29/2012 del 15.11.2012, contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e

del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

1) di resistere in giudizio avverso i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 701/2011 pendente innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – sez. 2°- notificati in data 16.10.2012, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 3 (Demanio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....